

D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (1).

Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2003, n. 11.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 31 gennaio 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 30 giugno 2003, n. 117; Msg. 12 gennaio 2004, n. 762;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 26 marzo 2003, n. 7; Circ. 24 novembre 2003, n. 37/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. 1. ... (3).

(3) Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

2. 1. ... (4).

(4) Aggiunge l'art. 1-bis al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

3. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (5).

b) al comma 5, le parole: «20 ottobre 1998, n. 403.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

c) al comma 6, la parola: «inferiori» è sostituita dalla seguente: «fino»;

d) il comma 7 è soppresso.

2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

(5) Sostituisce i commi 1, 3 e 4 dell'art. 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

4. 1. ... (6).

(6) Sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

5. 1. ... (7).

(7) Sostituisce l'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

6. 1. ... (8).

2. ... (9).

3. ... (10).

4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

-
- (8) Aggiunge l'art. 4-bis al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.
- (9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 9-bis, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
- (10) Sostituisce il primo comma dall'art. 21, L. 29 aprile 1949, n. 264.
-

7. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la» sono soppresse;

b) ... (11).

2. [Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1] (12).

(11) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

(12) Comma abrogato dal comma 1181 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

8. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;

c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22 (13);

g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

(13) L'art. 86, comma 11, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha disposto che l'abrogazione della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

9. 1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
